

- **Luigi Garofalo**, *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*.

Il volume di LUIGI GAROFALO, *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Cedam, Padova, 2008, si inserisce nella sezione 'Percorsi formativi' della collana *Il giurista europeo* diretta da Luigi Garofalo e Mario Talamanca: l'opera si articola in nove capitoli, corrispondenti ad altrettanti contributi dell'Autore (saggi o testi di interventi), alcuni dei quali sinora inediti.

Gli argomenti trattati sono molteplici, ma accomunati da un medesimo 'Leitmotiv', che rappresenta dunque il filo rosso dell'intera raccolta: il valore attuale dello studio del diritto romano, anche e soprattutto in relazione alla continua elaborazione del diritto privato europeo (espressione, questa, di cui l'A. sottolinea il significato ancora equivoco). La convinzione del Garofalo, diversamente ribadita in più luoghi, è nel senso di una valorizzazione della conoscenza del diritto del passato (di quello romano, in particolare), non per acquisirne nostalgicamente e passivamente l'eredità, bensì per impadronirsi degli strumenti idonei alla comprensione della vera essenza del fenomeno giuridico, quale fenomeno unitario, per imparare a cogliere il fondamento razionale del diritto positivo, per essere in grado di

sottoporre quest'ultimo a continua rielaborazione critica, in modo da «mantenere il diritto nell'alveo di una scienza ed impedirne così il declinare verso un insieme amorfo di regole e provvedimenti, privo di una razionale struttura interna» (p. 34 s.). Il giurista – e il giurista europeo, appunto – deve infatti saper analizzare e categorizzare, creare sistemi e armonizzarli tra loro, anche al fine di ideare degli schemi concettuali attraverso cui ordinare dogmaticamente le regole dei vari ordinamenti nazionali; e in questo suo compito il giurista può giovarsi delle elaborazioni dei *prudentes*, fondatori di una vera e propria scienza giuridica e inventori di classificazioni e termini tecnici che ancora oggi consentono «agli artefici di tale scienza di colloquiare tra loro, anche quando appartengano a ordinamenti nazionali diversi» (p. 114 s.).

Tale prospettiva emerge sin dal I capitolo (*Scienza giuridica, Europa, Stati: una dialettica incessante*), in cui il Garofalo si sofferma sulla nuova disciplina italiana in tema di garanzie nelle vendite di beni di consumo contenuta negli artt. 1519 *bis* – 1519 *novies* cod. civ., inseriti in attuazione di una direttiva comunitaria; l'A. esamina in particolare il principio della interdipendenza tra le prestazioni restitutorie cui sono vincolati i contraenti nel caso della

sto, rielaborato, della relazione presentata nell'ultima mattinata delle 'Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese', celebrate nell'Università Roma Tre tra il 9 e l'11 giugno 2005. L'A. analizza, partendo da un saggio dell'illustre studioso datato 1941 (il cui titolo, *Diritto romano e scienza del diritto*, viene preso a prestito per la relazione stessa), i principali orientamenti di studio maturati all'interno della romanistica a partire da quell'epoca, sia quelli contrari sia quelli favorevoli a seguire i sentieri di ricerca indicati dal Pugliese. Con riguardo a tale contrasto, il Garofalo ha cura di precisare che «le molteplici tendenze che si registrano in seno alla scienza romanistica ... sono da salvaguardare» (p. 211), anche rispetto ai filoni di studi più recenti, quale quello relativo alla nuova disciplina dei Fondamenti del diritto europeo, soprattutto per ciò che concerne le indagini circa i contenuti di cui tale disciplina va riempita. [PAOLA PASQUINO]

risoluzione della vendita, giungendo ad affermare che esso era in un certo senso già noto alla giurisprudenza classica. L'A. trae quindi da questa «vicenda normativa paradigmatica» due insegnamenti: da un lato, che la coscienza storica è imprescindibile e che bisogna conseguentemente «accostarsi ai materiali del passato, onde fruirne a scopo conoscitivo» (p. 21); dall'altro, la necessità che si formi una dottrina «consapevole del movimento diacronico del pensiero giuridico» (p. 23) e capace di dialogare con il legislatore europeo e con i legislatori nazionali, così da «dotare l'Europa di un diritto comune» (p. 25). Insegnamenti che nel capitolo IV vengono ripresi e approfonditi, attraverso la individuazione di un ulteriore, «ancora più impegnativo», obiettivo cui deve tendere la scienza giuridica, obiettivo chiaramente desumibile dallo stesso titolo scelto dall'A. per questo lavoro: *Una nuova dogmatica per il diritto privato europeo*.

Alla centralità dello studio storico del diritto e al rapporto tra diritto del passato e diritto del presente il Garofalo fa ampio riferimento anche nei capitoli II (*Giambattista Imballomeni e l'eccezione di dolo generale*) e III (*Il diritto nella storia e la storia nel diritto*), i quali riproducono i testi di due interventi: l'uno di apertura di un Seminario in ricordo di Giambatti-

sta Impallomeni, dedicato ai profili storici dell'eccezione di dolo generale, figura sorta nell'ordinamento romano e ripenetrata all'interno del nostro diritto vigente proprio in seguito alle riflessioni stimolate dall'Impallomeni; l'altro pronunciato in un Convegno in memoria di Antonio Pertile, la cui opera ancora si raccomanda al cultore del diritto positivo desideroso di portare alla luce il passato che vi è annidato» (p. 44). Di grande attualità analogamente risulta – a giudizio dell'A. – il testo della conferenza tenuta in più luoghi da Carl Schmitt su *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft*, testo ampiamente discusso nel capitolo V (*Carl Schmitt e la «Wissenschaft des römischen Rechts»*): in esso si richiamano le idee dello studioso tedesco sul ruolo della scienza del diritto romano come pilastro della scienza del diritto europeo, sullo stato di crisi di quest'ultima causato dal positivismo, sul compito ad essa spettante di salvaguardare l'unità e la coerenza del diritto, «partendo ancora una volta dalla consapevolezza di ciò che nella storia dell'Europa ha rappresentato la «Wissenschaft des römischen Rechts» (p. 96). Perché, come illustrato nel saggio *Diritti greci e scienza giuridica romana* (cap. VI), solo il diritto romano, tra tutti quelli dell'antichità classica,

fu innalzato dall'opera dei *prudentes* al rango di scienza.

Suggerzioni per il giurista dai Quaderni e diari di Hannah Arendt è poi il titolo scelto dal Garofalo per un contributo in onore di Remo Martini (durante la fase di preparazione della raccolta di studi, il contributo è apparso in questa rivista: TSDP I, 2008, sez. 'Contributi'), che occupa il capitolo VII: l'A. riprende alcune annotazioni della pensatrice tedesca in ordine a tematiche rilevanti anche sotto il profilo giuridico (ad esempio, *Sulla legge, Sulla giustizia, Sul principio «nullum crimen sine lege»*), persuaso del fatto che esse siano fruttuose pure per il giurista studioso degli ordinamenti dell'antichità o «impegnato nell'edificazione del diritto che si vorrebbe comune alla nuova *societas europea*» (p. 124).

Chiudono l'opera altri due capitoli: nell'ottavo si riporta il testo dell'intervento alla tavola rotonda tenutasi in occasione della presentazione degli *Studia in honorem Marii A-melotti*: agli scritti in essi contenuti, «relativi alla complessa personalità scientifica dell'eminentemente romanista», il Garofalo fa riferimento per delineare la figura dell'onorato, di cui si elogia la capacità di «far diritto», che dovrebbe essere «la capacità prima dei romanisti» (p. 164); infine, nel nono capitolo viene pubblicato il te-